

LA CONSULENZA TECNICA DELLA PARTE PRIVATA IN SEDE PENALE

Il Consulente Tecnico di Parte (CTP), svolge un ruolo fondamentale in una causa, in quanto, forte della propria professionalità e delle sue competenze, supporta le parti processuali fornendo loro le conoscenze tecnico-specialistiche necessarie per la risoluzione della controversia o per l'accertamento dei fatti di causa.

LA PERIZIA

La perizia viene disposta dal Giudice (art. 221 c.p.p.)

*“quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono **specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche**”* (art. 220 c.p.p.).

Si tratta di un mezzo di prova *“neutro”*, in quanto non avvantaggia e non è contro l’indagato/imputato. Il perito adempie all’incarico conferito dal Giudice con il solo scopo di far emergere la verità processuale.

Al momento del conferimento dell’incarico al perito (art. 226 c.p.p.), *“il Giudice formula i quesiti sentiti il perito, i consulenti tecnici, il Pubblico Ministero e i difensori presenti”*, e fissa i tempi di redazione della perizia scritta, non oltre 90 giorni dal conferimento dell’incarico, prorogabili dal Giudice anche più volte per periodi non superiori ai 30 giorni, con un termine massimo comunque di 6 mesi (art. 227 c.p.p.).

PRINCIPALI DIFFERENZE TRA PERIZIA E CT IN AMBITO PENALE:

1. Soggetto che la richiede

Perizia → Giudice



CT → PM - Avvocato

2. Finalità

Perizia richiede, ai fini della sua ammissione negli atti del Processo, il preventivo esame orale del Perito e solo dopo si acquisisce al fascicolo la sua relazione



CT è usata ai fini della decisione, anche senza il previo esame del Consulente

LA CONSULENZA TECNICA

Il codice di procedura penale, con riferimento alla consulenza tecnica, distingue la

*consulenza tecnica
endo - peritale*



*consulenza tecnica
extra - peritale*

La CTP endo-peritale

Si configura quando il Giudice ha disposto nel processo una Perizia.

Art- 225 c.p.p. (Nomina del Consulente tecnico)

Una volta ammessa la perizia da parte del Giudice, le parti hanno la facoltà di nominare consulenti di parte **in un numero non maggiore, per ciascuna parte, a quello dei periti**

Le parti private hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello stato, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti

Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere a) , b) , c) ,d).

Incapacità/incompatibilità del CT

Art. 225, c. 3, richiama l'art. 222, c. 1, lett. a), b), c) d)

- il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;
- chi e' interdetto anche temporaneamente dai pubblici ufficio ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;
- chi e' sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete;
- non è richiamata la lett. e) [chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso].

Nb. L'inosservanza non è sanzionata con la nullità.

Formalità e limite numerico

- Legittimati alla nomina sono il PM e le parti private (e rispettivi difensori)
- Il CTU di regola deve essere scelto tra gli iscritti agli albi dei periti (art. 73 disp. att.); si ammette, quindi, anche scelta diversa e comunque nessuna sanzione consegue all'inosservanza della regola
- Inosservanza del limite numerico: non e' prevista una sanzione, ma si ritiene che il giudice possa estromettere *ex officio* il ct designato per ultimo

Attività dei Consulenti tecnici

Art. 230 c.p.p.

I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell'incarico e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali e' fatta menzione nel verbale.

• Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve delle quali deve darsi atto nella relazione.

• Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia.

• La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attività non puo' ritardare l'esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività processuali.

La CT extra-peritale

Si configura quando il Giudice non ha disposto nel processo una Perizia.



Art. 233 c.p.p.

Le parti possono nominare propri consulenti in numero massimo di due per parte (

Principio cardine del codice di procedura penale: “diritto di difendersi provando”

Art. 233 c.p.p.

Il giudice, a richiesta del difensore, può **autorizzare il consulente tecnico di una parte privata** ad **esaminare le cose sequestrate** nel luogo in cui esse si trovano, ad **intervenire alle ispezioni**, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all'articolo 127.

L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone. Qualora, **successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia**, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i **diritti e le facoltà previsti dall'articolo 230**, salvo il limite previsto dall'articolo 225 comma 1.

il CT del Pubblico Ministero

- Nominato, di regola, tra persone iscritte negli albi dei periti (art. 73 disp. att.).
- Per il PM vi è l'obbligo di svolgere "altresì accertamenti su fatti e circostanze" a favore dell'indagato (art. 358 c.p.p.).
- Nella fase delle indagini (359 c.p.p.) il CT del PM non può rifiutare la sua opera e può essere autorizzato ad assistere a singoli atti di indagine.

CT delle Parti private

- Può svolgere investigazioni difensive per ricercare e individuare elementi di prova e può conferire con le persone che possono dare informazioni.
- Può visionare, previa autorizzazione, il materiale che l'autorità giudiziaria ha posto sotto sequestro.
- Di regola, il difensore della parte privata può scegliere se presentare o no al giudice gli elementi di prova raccolti dal CT, salvo che si tratti di accertamenti tecnici non ripetibili.
- Valgono le situazioni di incompatibilità previste in relazione alla CT endoperitale.

Nomina del Ct a spese dello Stato

Art. 102 T.U. Spese di Giustizia

1. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un consulente tecnico di parte **residente nel distretto di Corte di appello nel quale pende il processo.**
2. Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 può essere scelto anche **al di fuori del distretto di Corte di appello** nel quale pende il processo, ma in tale caso **non sono dovute le spese e le indennità di trasferta** previste dalle tariffe professionali.

NB. Sia nei casi di CT endoperitale che extraperitale

- **Art. 106 c. 2. T.U. Spese di Giustizia:** Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.

Il ruolo dei CT nella fase delle Indagini Preliminari

- **Accertamenti tecnici ripetibili del PM (art. 359 c.p.p.)**
- **Accertamenti tecnici non ripetibili del PM (art. 360 c.p.p.)**
- **Accertamenti tecnici non ripetibili del difensore (art. 391 decies c.p.p.)**
- **Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi, disposti dal pm, (art. 359 bis c.p.p.)**

Accertamenti tecnici ripetibili

Art. 359

Consulenti tecnici del pubblico ministero

1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera.

2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.

Nb. I risultati di tali consulenze sono inseriti nel fascicolo degli atti di indagine

Accertamenti tecnici non ripetibili (art.360 c.p.p.)

1. Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 2.
3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.
4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.
5. Se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati **non possono essere utilizzati nel dibattimento**.

Nb. I risultati di tali accertamenti confluiscono nel fascicolo per il dibattimento

La disciplina degli accertamenti irripetibili si applica:

- nei casi di morte di una persona per la quale sorge sospetto di reato (art. 116 disp. att.)
- nei casi in cui l'accertamento tecnico determina modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone tali da rendere l'atto non ripetibile (art. 117 disp. att.).

Accertamenti tecnici non ripetibili del difensore

Art. 391 decies

Omissis...3. Quando si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore deve darne avviso, senza ritardo, al Pubblico ministero per l'esercizio delle facoltà previste, in quanto compatibili, dall'articolo 360. *Omissis*

Nb. I risultati di tali accertamenti confluiscono nel fascicolo per il dibattimento

Le **OPERAZIONI DI CONSULENZA TECNICA** possono essere sintetizzate nelle seguenti **FASI**:

- **Lettura ed analisi dei quesiti**
- **Individuazione degli obiettivi** da raggiungere per la risposta ai quesiti
- **Individuazione di una metodologia e tecnica di indagine** in relazione agli obiettivi è consigliabile che vi sia un continuo *colloquio ed interscambio tra l'Avvocato ed il Consulente* al fine di stabilire una metodologia operativa in funzione degli obiettivi da raggiungere

- **Individuazione degli atti e documenti sui quali effettuare le indagini**

Il CT in questa fase ha poteri più ampi del Perito in quanto non vi sono limitazioni alla consultazione di atti/cose/documenti, può consultare tutto ciò che fa parte del fascicolo del PM e degli eventuali documenti/informazioni reperiti con le indagini difensive

- **Esame della documentazione**, anche in termini di *idoneità e completezza*, in collaborazione anche con il difensore
- **Critica valutazione dei risultati** ai quali si è pervenuti
- **Stesura della Relazione di Consulenza Tecnica**

- **Deposito della Relazione:** a seconda delle fasi nelle segreterie/cancellerie competenti (con la riforma Cartabia in fase dibattimentale le consulenze dovranno essere depositate 7 giorni prima dell'esame del CTP – art. 501 comma 1 bis c.p.p.)
- In presenza di un rinvio a giudizio dell'indagato, il **CT parteciperà al dibattimento come teste della parte** e quindi sarà esaminato dallo stesso Collegio Giudicante e dalle altre parti; quest'ultimi tenteranno di sminuire la Consulenza e delle tesi difensive ivi contenute.

Casi pratici con intervento risolutivo del CTP

Reati Fallimentari



Reati Tributari

Le Contestazioni fallimentari Capo A)

A) per il reato di cui agli artt. 110 CP, 216 comma 1 nr 1 , 223 R.D. 267/42, perché in concorso tra loro, [redacted] quale presidente del consiglio di amministrazione e [redacted] quale vice presidente del consiglio di amministrazione della [redacted] SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Asti, la cui dichiarazione dello stato di insolvenza veniva sentenziata dal Tribunale di Asti in data 13.7.18, allo scopo di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto, e di recare pregiudizio ai creditori:

- acquistavano il 19.12.17 il ramo d'azienda della [redacted] SNC di cui erano entrambi amministratori, versando un corrispettivo di euro 58.000,00;

- maggioravano il proprio stipendio ([redacted] da euro 39.878,25 nel 2014 passava ad euro 70.263,00 nel 2015 e [redacted] da euro 29.273,00 nel 2014 passava ad euro 44.845 nel 2015);

così distraendo denaro della società cooperativa per la complessiva somma di euro 103.957,46.

In Asti il 13.7.18

Conferimento dell'incarico e formulazione dei quesiti

Il sottoscritto [REDACTED], dottore commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino alla sezione [REDACTED] revisore contabile, con studio in [REDACTED] [REDACTED] in data 28 febbraio 2022 è stato nominato dagli avv. [REDACTED] consulente tecnico di parte dei sigg. [REDACTED] in relazione alla procedura penale n. [REDACTED], al fine di esaminare i contratti tra [REDACTED] soc. coop., nonché i bilanci e la contabilità della società fallita [REDACTED] e di riferire in merito ai fatti di cui all'imputazione.

Nell'ambito di tale incarico, lo scrivente ha esaminato tutta la documentazione messa a sua disposizione (gli atti che compongono il fascicolo per il dibattimento), redigendo la presente relazione tecnica avente ad oggetto l'esame delle operazioni oggetto di contestazione di reato, risultanti dal decreto ex art. 429 c.p.p. del 28 aprile 2021.

Capo A) - ipotesi distrattive

Rilievi del CTP



Il ramo aziendale, il cui prezzo di vendita è oggetto di contestazione, era stato precedentemente dato in affitto alla società con decorrenza 10.1.13. Il prezzo convenuto veniva determinato sulla base della perizia di stima effettuata dal dottor XY. Il prezzo veniva scomposto in euro 2.480,25 (da pagarsi a mezzo bonifico) ed euro 55.519,75 come accollo dei debiti relativi al personale dipendente.

Tale accollo non era altro che una mera riproposizione di quanto già previsto nel precedente contratto di affitto di azienda (così come peraltro previsto all'art. 2112 V comma c.c.) con la conseguenza che l'obbligazione in capo alla fallita era sorta anteriormente allo stato di insolvenza

Considerazioni del Tribunale



non ritiene di attribuire natura manifestamente distrattiva all'operazione di acquisto dell'azienda appartenente a XY perfezionatasi in data 19.04.2017 (capo A), primo punto dell'imputazione), avendo tale operazione comportato, sul piano finanziario, unicamente un limitatissimo esborso per 2.480,25 euro, essendosi per il resto la Società fallita definitivamente accollata debiti verso gli ex dipendenti di XY, che però già risultavano iscritti a bilancio per effetto dell'imperativa previsione civilistica di cui all'art. 2112 c.c.

Capo A)

Rilievi del CTP



Con riferimento ai compensi agli amministratori è importante rilevare come nel 2015 la società avesse avuto un incremento rilevante dell'attività a seguito dell'acquisizione del servizio di corrispondenza in favore di una grossa società, di conseguenza l'impegno per gli amministratori era notevolmente cresciuto. Come illustrato nelle tabelle presenti nella slides seguente l'aumento dei compensi agli amministratori ha avuto un impatto scarsamente rilevante sul conto economico e gli importi sono del tutto comparabili con le retribuzioni medie annue dei dirigenti aziendali in Italia

Considerazioni del Tribunale



Non ha ritenuto manifestamente distrattiva la natura dei maggiori compensi percepiti dagli imputati nell'esercizio 2015, da computarsi peraltro secondo il più favorevole calcolo proposto dal consulente tecnico citato dalla Difesa: è infatti emerso come tra il 2014 e il 2015 la società fallita avesse visto un momento di notevole incremento dei flussi di lavoro grazie all'acquisizione del cliente XY, sicché l'aumento delle retribuzioni dei due odierni imputati non appare irragionevole ed esorbitante

Nella tabella seguente il totale dei compensi erogati agli amministratori [REDACTED] e [REDACTED] è stato posto a confronto con: il totale dei ricavi, il totale del valore della produzione, i costi del personale, il totale dei costi della gestione caratteristica:

	2014		2015	
Compensi amministratori	84.808		115.109	
Ricavi (A1)	1.698.759	4,99%	1.881.483	6,12%
Totale valore della produzione (A1-A5)	1.712.074	4,95%	1.901.999	6,05%
Costi del personale (B9)	884.874	9,58%	1.034.315	11,13%
Totale costi della produzione (B6-B14)	1.892.170	4,48%	2.084.326	5,52%

Come si può vedere, dal confronto tra i due anni emerge un incremento dei compensi agli amministratori nel 2015 pari a poco più di un punto percentuale rispetto a ciascuna grandezza di riferimento. L'aumento dei compensi agli amministratori [REDACTED] ha quindi un impatto scarsamente rilevante sul conto economico.

Per effettuare tale comparazione, si è preso a riferimento il valore medio delle retribuzioni dell'anno 2015 (i dati sono tratti da: Job Pricing Salary Outlook 2015, Osservatorio Manageriale 2015):

Retribuzione annua lorda media – anno 2015	€
Dirigenti	104.266
Quadri	53.217
Impiegati	30.624
Operai	23.937

Capo B)

B) per il reato di cui agli artt. 110 CP, 216 comma 3, 223 R.D. 267/42, perché in concorso tra loro, [REDACTED] quale presidente del consiglio di amministrazione e [REDACTED] quale vice presidente del consiglio di amministrazione della [REDACTED] SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Asti, la cui dichiarazione dello stato

1



di insolvenza veniva sentenziata dal Tribunale di Asti in data 13.7.18, allo scopo di favore il creditore [REDACTED], e di recare pregiudizio agli altri creditori, effettuavano pagamenti preferenziali nei confronti della detta SNC di cui erano entrambi amministratori, versando tra il 2013 e il 2016, a titolo di canone di affitto d'azienda, un corrispettivo complessivo di euro 306.232,00;
In Asti il 13.7.18

Capo B) - pagamenti preferenziali



Rilievi del CTP



Innanzitutto il CTP sosteneva che il pagamento preferenziale andasse depurato dagli effetti derivanti dall'applicazione della normativa fiscale (IVA, IRES ed IRAP). I canoni d'affitto passavano così da € 306.232 ed € 168.756.

In base alle mutate esigenze economiche e all'ampiamiento del giro d'affari della società dal 2013 in poi il CTP osservava come l'impatto percentuale dei canoni d'affitto rispetto ai ricavi annui appariva piuttosto marginale e nel corso del tempo in diminuzione. A seguito di una approfondita analisi dei bilanci il CTP inoltre affermava come lo stato di insolvenza non si fosse conclamato nel 2013 bensì solo nel 2017 e quindi i pagamenti non avrebbero natura preferenziale

Considerazioni del Tribunale



Il Tribunale ha ritenuto che l'istruttoria dibattimentale abbia consentito di comprendere le ragioni per cui era stato necessario che la fallita acquisisse l'intera azienda appartenente a XY e non ha ritenuto che fosse provata la necessaria componente psicologica, dal momento che la fattispecie di bancarotta fraudolenta di natura preferenziale risulta punibile unicamente a titolo di dolo, non generico ed eventuale, bensì specifico ed intenzionale

Capo D)

**C) per il reato di cui agli artt. 110 CP, 217 comma 1 nr 4, 224 R.D. 267/42, perché in concorso tra loro, [REDACTED] quale presidente del consiglio di amministrazione e [REDACTED] quale vice presidente del consiglio di amministrazione della [REDACTED] SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Asti, la cui dichiarazione dello stato di insolvenza veniva sentenziata dal Tribunale di Asti in data 13.7.18, nonostante l'evidente stato di decozione finanziaria in cui si trovava la società cooperativa, (la perdita del patrimonio netto è rilevabile già dal bilancio chiuso al 31.12.2013) ne hanno ritardato il fallimento, aggravandone così il dissesto, quantomeno per euro 124.902,00.
In Asti il 13.7.18**

**D) per il reato di cui agli artt. 110 CP, 217 comma 2, 224 R.D. 267/42, perché in concorso tra loro, [REDACTED] quale presidente del consiglio di amministrazione e [REDACTED] quale vice presidente del consiglio di amministrazione della [REDACTED] SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Asti, omettevano nei tre anni antecedenti alla dichiarazione dello stato di insolvenza (accertamento giudiziale dello stato di insolvenza avvenuto il 13.7.18) di tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla Legge, ovvero li tenevano in maniera irregolare o incompleta.
In Asti il 13.7.18**

Capo D) – corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili

Rilievi del CTP



Il CTP dopo aver analizzato tutta la documentazione trasmessa al liquidatore concludeva affermando che la stessa risultava sostanzialmente completa e tenuta regolarmente e che quindi non vi erano elementi tali per configurare il reato di omissione o tenuta incompleta di cui all'art. 217 L.F.

Considerazioni del Tribunale



Il Collegio riteneva di non poter ravvisare oltre ogni ragionevole dubbio un'ipotesi di bancarotta semplice documentale, essendo dall'istruttoria emerso che gli odierni imputati provvidero a consegnare tutta la documentazione in loro possesso ed avendo oltretutto lo stesso commissario liquidatore dato atto che l'impianto contabile della cooperativa era ben fatto

Le Contestazioni tributarie

del delitto di cui all'art. 4 D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 perché, quale amministratore Unico e Rappresentante Legale di [REDACTED] S.r.l. (partita iva [REDACTED]), con sede in Torino via [REDACTED], al fine di evadere l'imposta sul reddito delle società, indicava nella dichiarazione annuale relativa a detta imposta (Mod. Unico Società di Capitali 2016 n. [REDACTED] - 0000001 per l'anno d'imposta 2015) elementi passivi fittizi, quando:

- ✓ l'IRES evasa, pari a € 208.406,00, superava il limite di € 150.000,00 e l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, pari a € 757.841,14, superava il limite di € 45.000,00, corrispondente al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, quantificati in € 450.000,00;

Compresso in Torino il 30 settembre 2016.

Art. 4 D.Lgs. 74/00 – Dichiarazione Infedele

Con segnalazione n. ... l' Agenzia dell'Entrate contestava alla società XY un maggior reddito pari ad **euro 757.841,14**, con una corrispondente presunta **evasione di IRES per euro 208.406,00**, (atteso che l'aliquota pro tempore vigente era pari al 27,5%) e quindi con il superamento della **soglia** razione temporis applicabile di **€ 150.000,00**.

Art. 4 D.Lgs. 74/00 – Dichiarazione Infedele

Rilievi del CTP

Il CTP dopo aver analizzato tutta la documentazione presente nel fascicolo delle indagini concludeva evidenziando l'errore in cui era incorsa l'A.E. la dove non aveva considerato legittima la deduzione operata dalla Società in relazione ai seguenti crediti, divenuti inesigibili.

A tal fine veniva ricordato l'art. 101 comma 5 del DPR n. 917 del 1986 (Testo Unico Imposte sui Redditi)

Questo recita (grassetto e sottolineatura a cura dello scrivente):

“..... e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”

2. LE PERDITE SU CREDITI IMPUTATE IN CONTABILITA' E FISCALMENTE DEDOTTE

Nell'anno 2015 furono imputate in contabilità e quindi dedotte fiscalmente le seguenti perdite su crediti:

- € 338.791,66 [REDACTED] spa
- € 25.404,86 [REDACTED] spa

In dettaglio:

A) [REDACTED] spa: si tratta di una società che, costituita in data 02.10.2000, realizzò importanti opere infrastrutturali per conto di Telecom ed altri *carrier* nazionali.

Improvvisamente, in data 02.10.2003 il Tribunale di Milano decretò lo stato di insolvenza ed in data 18.12.2003 la società fu posta in amministrazione straordinaria.

Si allega visura storica della società (**doc. 1**);

La società [REDACTED] srl aveva ricevuto numerose commesse per importi di grande rilevanza (considerato le dimensioni della stessa), che non è stato più possibile recuperare;

B) [REDACTED] spa: vicenda identica a quella sopra descritta. La società, ora “[REDACTED] [REDACTED] srl”, con decreto del 19.06.2002 del Tribunale di Piacenza la società fu posta in amministrazione straordinaria, come risulta dalla visura storica allegata (**doc. 2**);

Decreto di Archiviazione

delle produzioni difensive (v. memoria avv. [REDACTED] pp. 3-4, nonché allegata CT del dr. [REDACTED] pp. 4-6) l'imposta IRES dovuta **deve essere quantificata in € 108.252,62** (quindi sotto la soglia di punibilità di € 150.000); invero devono essere riconosciute le perdite su crediti divenuti inesigibili nei confronti delle società [REDACTED] (per € 338.791,66) ed [REDACTED] (per € 25.404,86), società che erano soggette a procedure concorsuali e quindi rientranti nella previsione di cui all'art. 101 comma 5° TUIR (*le perdite su crediti sono deducibili se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali...Ai fini del presente comma il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data...del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi...*).

Calcolo di imposta rideterminata: € 757.841,14 - 338.791,66 - 25.404,86 = € 393.644,62
€ 393.644,62 x 27,5% (aliquota applicabile) = € 108.252

↓
Importo sotto soglia di legge